

**COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
PROVINCIA DI VICENZA**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE
2022-2024**

**SEZIONE ART. 3: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
(ART. 3 C. 1 LETT. C) DEL DM 30/6/2022 N. 132)**

**PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA'
TRIENNIO 2022-2024**

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31 marzo 2022

aggiornamento anno 2023 del Piano 2022-2024

Allegati:

Allegato 1 “MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI “ secondo metodologia PNA 2019

Allegato 2 “ANALISI DEL RISCHIO”

Allegato 3 “ MISURE”

Allegato 4 “ Obblighi di pubblicazione”

PREMESSA

Il presente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024 è redatto

secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante ad oggetto: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, aggiornate al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con Delibera dell’Autorità n. 7 del 17 gennaio 2023.

L’ANAC ha voluto così fornire un atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.

L’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019) e nell’allegato “1”, recante “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, si è lungamente soffermata sulla questione della “mappatura” dei processi”, all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno.

Le nuove indicazioni prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi con l’obiettivo finale che l’intera attività amministrativa svolta dall’ente venga gradualmente esaminata.

Vanno mappati, dunque, i processi e non i singoli procedimenti amministrativi, con l’opportuna osservazione che più procedimenti omogenei tra loro possono confluire in un unico processo.

Stante le ridotte dimensioni dell’ente e lo scarso numero di risorse umane, per il triennio 2020-2022 si è proceduto con la conferma del Piano 2019-2021, rimandando all’anno successivo non solo l’aggiornamento del piano stesso ma anche la mappatura dei processi con il nuovo metodo di tipo qualitativo e avvalendosi di quanto previsto anche dall’Autorità Anticorruzione, nel PNA 2019, Allegato 1, Paragrafo 4.2, pagina 33, che prevedeva la possibilità di adottare il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) relativo alla mappatura del rischio corruttivo “in modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del PTPC 2021-2023”.

In effetti in sede di approvazione del PTPC 2021-2023 si è proceduto ad effettuare la mappatura dei processi secondo le nuove disposizioni del PNA 2019.

L’adozione del PTPC costituisce un atto dovuto, pena l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).

Aggiornamento 2023

Il Piano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31 marzo 2022, viene aggiornato per l’annualità 203 come sezione del Piano Integrato di attività ed organizzazione, disciplinato dall’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 0 giugno 201, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, senza rilevanti modifiche al suo interno, in quanto non si sono verificati significati eventi che giustifichino tale adeguamento, mentre deve proseguire l’attuazione delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione in esso previste.

La conferma è consentita alla luce delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con deliberazione dell’Autorità Nazionale per la prevenzione della Corruzione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, che così dispone “10.1.2 La conferma, nel triennio, della programmazione dell’anno precedente. Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione e che sono indicate nella tabella 6 che segue.

Tabella 6 – Amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti. Casi in cui si può confermare la programmazione dell’anno precedente

| | |
|---|---|
| <p><i>Quando si può confermare, nel triennio, la programmazione dell’anno precedente?</i></p> | <p><i>Sempre, salvo che nel corso dell’anno precedente alla conferma:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative</i> • <i>siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti</i> • <i>siano stati modificati gli obiettivi strategici</i> • <i>siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza “</i> |
|---|---|

Nell'atto di conferma o di nuova adozione occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione

Poiché nell'Ente non si sono riscontrati episodi che giustifichino adeguamenti o modifiche, è corretto confermare il Piano approvato per il triennio 2022-2024. Con le modifiche, per quanto attiene la mappatura dei processi, riguardanti l'aggiunta dei processi che rilevano sotto il profilo del finanziamento PNRR – Next generation EU.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE

Dott.ssa Giovanna Storti

SEZIONE I

Prevenzione della corruzione

CAPO I – I contenuti generali

Premessa

Ai sensi dell'art. 1, comma 59, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", le disposizioni per la prevenzione della corruzione di cui ai precedenti commi da 1 a 57 della legge medesima, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, sono applicate a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle cui norme deve attenersi tutto il personale che a qualsiasi titolo presta servizio presso l'Amministrazione comunale.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornamento 2022-2024 (d'ora in poi anche PTPCT o Piano) è stato predisposto in attuazione della nuova metodologia contenuta nel *Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019) e nell'allegato "1", recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"*, oltre che nei seguenti ulteriori atti:

- ❖ delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, con cui il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l'aggiornamento 2018 al P.N.A., suddiviso in una parte generale, che fornisce indicazioni valide per tutte le amministrazioni, e una parte speciale concernenti approfondimenti per Agenzie Fiscali, procedure per la gestione dei fondi strutturali e nazionali per le politiche di coesione, gestione dei rifiuti e semplificazione per i piccoli comuni, intendendo come tali i comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia l'Autorità ha chiarito che alcune indicazioni di semplificazione riguardano solo i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- ❖ delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante ad oggetto: "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" con cui l'ANAC ha voluto fornire, nell'allegato "1", recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", nuove indicazioni relative alla "mappatura" dei processi", all'interno del più vasto capitolo dell'analisi del contesto interno;
- ❖ la delibera di ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, con cui l'Autorità Nazionale per la prevenzione della Corruzione, prende atto che:

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si colloca in una fase storica complessa, una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

e propone una struttura del PNA è suddiviso in due parti:

Una parte generale, volta supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici, è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive³. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

❖ Le seguenti determinazioni A.N.A.C.:

- n. 1309 del 28.12.2016: "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- n. 1310 del 28.12.2016: "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".
- Det. n. 241 del 08.03.2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- Delib. n. 330 del 29 marzo 2017 "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione".
- la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Il presente PTPCT costituisce un aggiornamento di quello esistente 2022-2024.

In particolare, il PTPCT:

- ❖ individua le aree a maggior rischio di corruzione da monitorare;
- ❖ pianifica gli interventi/misure da realizzare per disincentivare i fenomeni corruttivi nell'ambito di questa amministrazione;
- ❖ programma le misure di trasparenza dei dati e delle informazioni attinenti all'organizzazione e all'attività amministrativa (per effetto della soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, disposta dal D. Lgs. 97/2016, le modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un atto separato, ma sono parte integrante del PTPC come "apposita sezione").

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce, mentre il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la *“corruzione per l'esercizio della funzione”* e dispone che: il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la *“corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”*: *“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*.

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la *“corruzione in atti giudiziari”*: *“Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie *“tecnico-giuridiche”* di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a: tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Con la legge n. 190, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Per completezza espositiva si ritiene di specificare che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, denominata *“Misure*

per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ha apportato importanti modifiche al codice penale.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- *l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- *la Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- *il Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- *la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- *i Prefetti della Repubblica*, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- *la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)* che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- *le pubbliche amministrazioni*, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;
- *gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

I soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - PTPC – sono in primo luogo gli organi di indirizzo politico.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 6.11.2012, n. 190, come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.lgs. 25.05.2016, n. 97, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “*obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza*” che costituiscono “*contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale di prevenzione della corruzione (d'ora in poi PTPC)*”;

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'ANAC, sarebbe “*utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente*”

all'adozione finale".

Sulla scorta dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione (d'ora in poi anche RPC) propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno. Per gli enti locali tale organo è la Giunta comunale.

Nel comune di San Pietro Mussolino:

- ❖ il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e integrità è stato nominato con decreto del Sindaco, nella persona del Segretario comunale;

Definizione obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici relativi alla politica anticorruptiva dell'Ente sono puntualmente indicati nel DUP del Comune e di seguito riportati.

OBIETTIVI STRATEGICI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022/2024

Il Comune si impegna a:

- coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa.
- promuovere l'art.3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti.
- definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Promuovere iniziative di formazione specifica del personale;
- favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- standardizzazione le procedure e informatizzare la gestione dei processi;
- valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle seguenti aree (urbanistica, appalti, sociale, anagrafe, commercio, personale)

OBIETTIVI STRATEGICI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il Comune si impegna a:

- garantire la partecipazione dei cittadini (o dei loro rappresentanti);
- promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, per condividere azioni congiunte di sensibilizzazione sui temi della legalità
- Promuovere momenti di formazione e confronto con i docenti e gli studenti degli istituti scolastici, per promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità;
- Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni dei cittadini che fruiscono dei servizi del comune (genitori, anziani, disabili, utenti della biblioteca, ecc...)
- Promuovere, all'interno della consulta delle associazioni momenti di comunicazione e confronto, efficienza qualità dei servizi = accessibilità, economicità, imparzialità.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il Comune si impegna a:

- promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti);
- rendere trasparente la gestione delle attività;
- aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
- promuovere l'accesso civico generalizzato;
- avvalersi di modalità di pubblicazione automatica degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Nel corso del 2021, infatti, gli uffici hanno sentito la necessità di modificare il programma gestionale atti in quanto lo stesso non consentiva la pubblicazione automatica nella sezione dell'Amministrazione Trasparente che, invece, il nuovo programma atti garantisce.

Quanto alle misure di trattamento del rischio, gli obiettivi strategici, già individuati con la deliberazione del Consiglio comunale di cui sopra, sono:

- prevedere misure di protezione generali, valide per tutti i processi, che possono assumere la forma di principi generali di buona amministrazione ed essere inseriti nel PTPC (trasparenza, adeguata programmazione e progettazione, approfondimento dei bisogni dei portatori di interesse - *stakeholders*);
- se un processo evidenzia numerose anomalie, introdurre misure di rimozione delle anomalie;
- se un processo non evidenzia anomalie, ma un numero elevato di fattori di rischio, introdurre misure di mitigazione dei fattori di rischio o misure di presidio degli elementi del processo;
- prevedere un monitoraggio dei rischi e dell'efficacia delle misure introdotte, per poter ridefinire la strategia di prevenzione, con particolare attenzione all'ambito delle forniture di beni e servizi;

Quanto al collegamento con la pianificazione e la programmazione:

- assicurare una stretta connessione tra il PTPC e gli strumenti di pianificazione strategica, di gestione e di controllo;
- assicurare il monitoraggio della *performance* come strumento di prevenzione;

Quanto alle misure di miglioramento continuo:

- rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, in particolare nella fase successiva all'adozione degli atti;
- valutare e prevedere l'opportunità di pubblicare dati ulteriori nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale in relazione a specifiche aree a rischio.

Collegamento del PTPCT con gli altri strumenti di programmazione e con il piano della performance

Il PTPCT si coordina con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare con il Documento unico di programmazione – DUP, al Piano integrato di attività ed Organizzazione e al Piano esecutivo di gestione – PEG/PdF.

Anche all'interno del PIANO DEGLI OBIETTIVI/ PIANO DELLA PERFORMANCE, sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, sono inseriti specifici obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione.

CAPO II - I contenuti del Piano

1. Processo di adozione del PTPCT

Data e documento di approvazione del Piano da parte dell'organo di indirizzo politico- amministrativo

Il presente piano è stato approvato dalla Giunta comunale, quale organo di indirizzo indicato dalla L. n. 190/2012 e ss.mm. e ii.

Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano

Il Piano è stato elaborato dal RPCT a cui è assegnato, pertanto, un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione al fine di prevenire la corruzione e di contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, nel rispetto di quanto contenuto nei vari aggiornamenti previsti da ANAC.

Al RPCT spetta, inoltre:

- trasmettere all'Anac, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, le informazioni di cui la stessa necessita nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dal Regolamento approvato con deliberazione n. 330 del 29 marzo 2017.
- entro il 15 dicembre di ogni anno, o comunque entro il diverso termine assegnato annualmente dall'Anac, deve elaborare una relazione recante i risultati dell'attività svolta, trasmetterla all'organo di indirizzo e farla pubblicare nel sito web dell'amministrazione.

L'eventuale provvedimento di revoca dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione è della trasparenza è di competenza del Sindaco.

L'incarico di RPCT deve essere revocato nel caso di condanna dello stesso in primo grado per i reati di cui all'art. 7, c. 1, lett. da a) a f), del D.Lgs. 235/2012, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione.

Il provvedimento di revoca deve essere obbligatoriamente comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel caso in cui nei confronti del RPCT siano emessi provvedimenti di revoca o altre misure discriminatorie per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione l'Autorità eserciterà il potere di "richiesta di riesame" nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento approvato dalla stessa con delibera n. 657 del 18 luglio 2018.

Attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano

In fase di aggiornamento del Piano sono stati coinvolti gli stakeholders pubblicando un apposito avviso al fine di raccogliere eventuali suggerimenti e/o osservazioni in materia di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e in materia di trasparenza e integrità da parte dei Consiglieri comunali, dei Cittadini, degli appartenenti alle Associazioni o ad altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi. Non sono pervenute proposte.

Indicazione di canali e strumenti di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti", sotto-sezione di 2° livello "Anticorruzione", a tempo indeterminato, nonché nella sezione "Atti Generali".

Processo di attuazione del PTPCT

Attori interni che partecipano all'attuazione del Piano

Partecipano alla attuazione del Piano i Responsabili di Area ed inoltre i dipendenti comunali. Tutti sono

tenuti, nel rispetto delle competenze e delle posizioni di lavoro, a dare concreta attuazione alle misure di prevenzione, assicurando nel contempo al RPCT il necessario flusso informativo. Tali attività costituiscono elementi di valutazione dei responsabili di area e, per quanto possibile, del personale, e rientrano tra i doveri previsti dal combinato disposto degli articoli 8, 13 e 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, e degli articoli 6 e 12 del Codice settoriale di comportamento dei dipendenti comunali.

A tal proposito si specifica che, nel corso del 2021, l'Ente ha aggiornato anche il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti adeguandolo alle Linee Guida Anac di Febbraio 2020, come meglio specificato di seguito.

Partecipa, inoltre, all'attuazione del Piano il Responsabile dell'anagrafe unica della stazione appaltante (RASA), individuato nel Responsabile dell'Area tecnica del Comune di San Pietro Mussolino.

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del regolamento UE 2016/279, è stata introdotta la figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati, che svolge specifici compiti, anche di supporto, all'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare l'attività dell'Ente in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune ha provveduto ad individuare il Responsabile della Protezione dei Dati. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del regolamento UE 2016/79 quali liceità, correttezza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità e riservatezza ed, in particolare, adeguatezza, pertinenza e limitazione.

Monitoraggio del Piano e delle misure di prevenzione

La verifica dello stato di attuazione degli interventi pianificati con il PTPCT è effettuata di norma:

- almeno una volta all'anno in occasione della verifica infrannuale dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il PEG;
- a fine anno, entro il 31 dicembre, e comunque in tempo utile per la predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 (monitoraggio finale);
- in qualsiasi momento, su iniziativa del RPCT, o su richiesta del Sindaco o della Giunta.

Aggiornamento del Piano

Il Piano è aggiornato ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, entro il termine del 31 gennaio, all'interno del PIAO di cui al Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 o nel diverso termine prescritto. Il Piano può essere aggiornato anche nel corso dell'anno, su proposta del RPCT, per una delle seguenti circostanze: - sopravvenienza di significative novità normative; - modifiche, ampliative e riduttive, delle funzioni dell'Ente dovute anche a processi di aggregazione; - cambiamenti organizzativi con frazionamento o accorpamento di strutture; - risultanze delle verifiche periodiche sullo stato di attuazione; - segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti relativamente ad anomalie non rilevate in sede di formazione del Piano.

ANALISI DEL CONTESTO

Premessa

L'Autorità nazionale anticorruzione ha rilevato che *“la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne”* (cfr. ANAC, determinazione n. 12/2015, paragrafo 6.3, pag. 16).

Analisi del contesto esterno

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio sono pertanto gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale ed il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'Ente sia per l'erogazione dei servizi che per la politica degli investimenti.

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Il Comune di San Pietro Mussolino conta una popolazione residente di 1.555 residenti al 31.12 2022. E' situato nella zona alta della [Valle del Chiampo](#), una vallata posta ai margini dei [Monti Lessini](#), delimitata a ovest dalla [Val d'Alpone](#), a nord e ad est dal fiume [Agno](#), prima di aprirsi a sud in vasta pianura che collega [Verona](#) e [Vicenza](#) presso [Montebello](#).

Il Comune di San Pietro Mussolino confina con i Comuni di Altissimo, Chiampo, Nogarole Vicentino e Vestenanova.

Data la presenza di un discreto numero di attività produttive sia nel territorio comunale che nel confinante Comune di Chiampo, il Comune stesso conta, altresì, una rilevante percentuale di popolazione straniera.

Per quanto concerne l'economia, invece, da prettamente agricola, è passata dall'inizio degli anni sessanta ad assumere quasi esclusivamente carattere artigianale e medio industriale: lavorazione delle pelli, materie plastiche, marmo, officine meccaniche, carpenterie.

Aspetti relativa alla sicurezza e criminalità

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti **fonti esterne**:

- *Relazione sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121,*
- *Relazione ANAC del 17.10.2019 “La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”*
- *Report di ALAC “A voce alta – un anno di segnalazioni”,*

Dati sulla presenza della criminalità

Un ostacolo di natura culturale nel considerare l'attività di prevenzione della corruzione nelle regioni del Nord è costituito dall'opinione diffusa di operare in un contesto geografico immune dal rischio corruzione.

Secondo il *Transparency International* l'indice di percezione della corruzione 2014, alla luce delle valutazioni degli osservatori internazionali sul livello di corruzione percepito in 175 paesi del mondo, pone l'Italia al 69° posto, al I posto fra i paesi dell'Unione Europea, dato che può influenzare le decisioni di investimento nei diversi paesi. L'indice di percezione della corruzione 2017 ha visto, comunque, l'Italia migliorare la sua posizione arrivando al 54° posto nel mondo su 180 paesi analizzati, scalando parecchie posizioni. Anche in Europa c'è stato un miglioramento, passando dalle ultime posizioni al 25° posto su 31 paesi.

RELAZIONE ANAC DEL 17.10.2019 “LA CORRUZIONE IN ITALIA (2016-2019) NUMERI, LUOGHI E CONTROPARTITE DEL MALAFFARE

Cifre e dislocazione geografica della corruzione: un caso a settimana

*Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che *ictu oculi* non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite.*

In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti).

A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise (tab. 1). Ciò non implica che queste due regioni possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi sono state misure cautelari nel periodo in esame. In Molise, ad esempio, vi sono stati arresti per corruzione nella primavera 2016, mentre la Procura di Gorizia, nell'ambito di una grande inchiesta sugli appalti, ha disposto nel 2018 numerose perquisizioni (ma non arresti).

Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico (tab. 2). Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

| AMBITO DELLA CORRUZIONE | |
|---|---------|
| ALTRO (CONCORSI, PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CONCESSIONI ECC.) | APPALTI |
| 26% | 74% |

VARIABILI CHE INFLUENZANO LA CORRUZIONE

| VARIABILI | INFLUENZA SULLA CORRUZIONE |
|--------------------------------------|--|
| Rischio di essere catturato e punito | Minore è il rischio più diffusa è la corruzione |
| Reddito e cultura | Nei paesi più ricchi ed istruiti c'è meno corruzione |

| | |
|---|---|
| Numero di leggi (regolamenti, decreti, leggi regionali) | Maggiore è la regolamentazione e la frammentazione della stessa e maggiore è la corruzione |
| Maggiore estensione poteri discrezionali | Aumenta la corruzione |
| Disuguaglianza redditi | un aumento della disuguaglianza dei redditi genera un aumento del grado di corruzione |
| Sistemi elettorali | un più elevato grado di frammentazione politica determina una maggiore corruzione |
| Mercati concorrenziali | Se il numero delle imprese potenzialmente fornitrici è elevato sarà più difficile trovare un accordo con il funzionario o l'amministratore pubblico e il prezzo medio di appalto rifletterà più fedelmente le condizioni di costo |

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROVINCIA DI VICENZA, CONTENUTE NELLA “RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

In relazione ai dati emersi dall’analisi del contesto esterno, si ritiene che la loro incidenza sul rischio di corruzione dell’amministrazione possa così riassumersi:

| <i>Fattore</i> | <i>Dato elaborato e incidenza nel PTPC</i> |
|---|---|
| <i>Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento</i> | <i>Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi</i> |
| <i>Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso</i> | <i>Id. come sopra</i> |
| <i>Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione</i> | <i>Id. come sopra</i> |

Valutazioni di sintesi:

L’analisi del contesto esterno suggerisce di focalizzare l’attenzione su tre ambiti di attività particolarmente esposti al rischio corruzione, ossia: concorsi pubblici, concessioni in generale e gli appalti.

In tali ambiti dovranno essere, quindi, adottate nel triennio opportune misure di trattamento del rischio, quali: controlli, formazione del personale, disciplina del conflitto di interesse.

Di difficile applicazione risulta la misura relativa alla rotazione del personale, data la carenza di personale che possa garantire la rotazione medesima.

Analisi del contesto interno

Organizzazione dell’Ente

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Le politiche, gli obiettivi e le strategie sono contenuti nelle Linee programmatiche di mandato, nel

Documento Unico di Programmazione – DUP, nei bilanci di previsione triennali, nel PIAO.

La struttura organizzativa comunale è costituita da n. 3 Aree di posizione organizzativa:

- Area Amministrativa (Segreteria, Sociale, Cultura, Personale giuridico, Servizi demografici)
- Area Servizi Finanziari (Ragioneria e Tributi)
- Area tecnica (Edilizia Privata e Lavori Pubblici)

Alle Aree, strutture di massima dimensione, sono preposti dipendenti di ruolo inquadrati in qualifica apicale della categoria D, con assegnazione di titolarità di posizione organizzativa.

Essendo il Comune di San Pietro Mussolino inferiore ai 5.000 abitanti, la Responsabilità dell'Area Amministrativa è rimessa al Sindaco.

La consistenza della dotazione organica effettiva di personale ad oggi è di n. 7 dipendenti, di cui n. 2 titolari di posizione organizzativa (escluso in questo conteggio il Sindaco).

Il servizio di polizia locale è gestito in Convenzione con il Comune di Arzignano a cui non risulta comandato alcun dipendente dell'Ente.

In relazione ai dati emersi dall'analisi del contesto interno, si ritiene che la loro incidenza sul rischio di corruzione dell'amministrazione possa così riassumersi:

| <i>Fattore</i> | <i>Dato elaborato e incidenza nel PTPC</i> |
|---|---|
| <i>Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ente</i> | <i>Non presenti per quanto conosciuto</i> |
| <i>Procedimenti disciplinari</i> | <i>Non rilevanti ai fini anticorrittivi</i> |

Valutazioni di sintesi:

In ragione dell'assenza negli ultimi cinque anni di indagini penali a carico di amministratori o dipendenti comunali in materia di corruzione, di sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti per risarcimento danni, di sentenze per reati contro la pubblica amministrazione, nonché in assenza di gravi rilievi derivanti dagli esiti del controllo interno, appare opportuno mantenere le misure di trattamento del rischio già esistenti, anche secondo criteri di gradualità e sostenibilità.

Mappatura dei processi e dei procedimenti

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)¹.

Sul piano del metodo si pone il problema del rapporto fra processo, come sopra definito, e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. n. 241/1990. La differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

¹ PNA 2019 All. 1 pag.14

La nuova mappatura dei processi secondo il PNA 2019

L'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), con delibera n. 1064 del 13/11/2019 e nell'allegato "1", recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", si è lungamente soffermata sulla questione della "mappatura" dei processi", all'interno del più vasto capitolo dell'analisi del contesto interno.

Le nuove indicazioni prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo finale di tale processo è che l'intera attività amministrativa svolta dall'ente venga gradualmente esaminata.

Vanno mappati, dunque, i processi e non i singoli procedimenti amministrativi, con l'opportuna osservazione che più procedimenti omogenei tra loro, possono confluire in un unico processo.

Sulla base dell'Allegato 1, del PNA 2019, le fasi della mappatura dei processi sono tre:

- 1.l'identificazione;
- 2.la descrizione;
- 3.la rappresentazione.

La mappatura dei processi, pertanto, deve essere realizzata applicando il principio di gradualità (ancora più valido nei comuni piccoli e medi), partendo dalle tre fasi, sopra elencate per giungere al seguente risultato:

- **identificazione** > Elenco dei processi > Elenco completo dei processi che riassumono tutta l'attività dell'ente;
- **descrizione** > Scheda di descrizione > Valuto solo alcuni processi > Valuto tutti i processi;
- **rappresentazione** > Tabella o diagramma dei processi > Valuto solo alcuni elementi descrittivi > Valuto tutti gli elementi descrittivi.

Nell'allegato "1" del PNA 2019, l'ANAC suggerisce di finalizzare l'analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di:

- scegliere un approccio di **tipo valutativo**;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Nell'approccio **qualitativo** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Le nuove indicazioni dell'ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti – soprattutto quelli di piccola e media dimensione – una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone:

- una iniziale individuazione dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato".

Identificazione

Per addivenire all'**identificazione dei processi**, si è partiti dalla rilevazione e classificazione di tutte le attività interne. Per identificare i processi è stato opportuno partire dall'analisi della documentazione esistente dell'organizzazione (organigramma, funzionigramma, job description relative alle posizioni coinvolte nei processi, regolamenti, etc.) al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell'attività svolta.

Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio settore, sono stati enucleati i processi svolti all'interno dell'Ente e li ha elencati nel c.d. **Allegato 1 "Mappatura dei Processi e Catalogazione dei rischi"**, raggruppandoli in aree di rischio, come definite dall'Allegato 1 del PNA 2019.

Descrizione e Rappresentazione

Dopo aver identificato i processi, come evidenziato nell'Allegato 1, si è proceduto nella loro descrizione, fase particolarmente rilevante, in quanto ha consentito di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento.

Per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi sono stati rappresentati i seguenti elementi:

- elementi in ingresso che innescano il processo "input";
- risultato atteso del processo – "output";
- sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le "attività";
- momenti di sviluppo delle attività – le "fasi";
- responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
- criticità del processo.

L'identificazione, la descrizione e la rappresentazione dei processi sono fasi tutte descritte nell'Allegato 1 del presente piano.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si è proceduto, poi, con la Valutazione del rischio, intesa come macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI

L'identificazione degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza di questo Comune, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo².

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante l'analisi delle seguenti **fonti informative**:

- *contesto interno ed esterno dell'Ente,*
- *risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;*
- *analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;*

² PNA 2019 All. 1 pag. 28

- *incontri con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;*
- *le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;*
- *le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP);*
- *le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento;*
- *il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione*

L'identificazione degli eventi rischiosi è stata attuata partendo dalla mappatura dei processi e utilizzando come unità di riferimento il processo in considerazione della ridotta dimensione organizzativa di questo Comune, nonché della scarsità di risorse e competenze adeguate allo scopo³.

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della Tavola allegato 2 "Analisi dei rischi" che, oltre a contenere il registro dei rischi, prevede anche un'analisi approfondita degli stessi tramite gli strumenti sottoindicati.

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel PNA 2019, per stimare l'esposizione al rischio sono stati definiti in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, sono stati individuati i seguenti indicatori di stima del livello di rischio:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- presenza eventi sentinella, quindi manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- segnalazioni/reclami;
- presenza gravi rilievi a seguito di controlli interni.

Per ogni processo, quindi, si è proceduto alla misurazione, mediante autovalutazione, di ognuno dei criteri sopra evidenziati, pervenendo così alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio⁴.

L'allegato 2 "Analisi dei rischi" riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la seguente formula: Media degli indicatori di probabilità del livello di rischio moltiplicato per la media degli indicatori di impatto.

Il risultato ha comportato l'effettiva misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico basato sui seguenti parametri:

³ PNA 2019 All. 1 pag. 29

⁴ PNA 2019 All. 1 pag. 36

| |
|------------------------------------|
| <i>Classificazione del rischio</i> |
| Basso |
| Medio |
| Alto |

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e la priorità di trattamento dei rischi.

In questa fase è stato valutato se:

- 1- *assegnare la massima priorità ai processi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **ALTO** procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione,*
- 2- *prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione complessiva di rischio **ALTO** e **MEDIO**.*

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure sono classificate in "**generali**", che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione e "**specifiche**" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio⁵.

Le misure, sia generali che specifiche, sono state puntualmente indicate, descritte e ripartite per singola area di rischio nell'**Allegato 3 Misure** che comprende altresì un sintetico riepilogo del sistema di gestione del rischio corruttivo previsto dal presente piano.

ULTERIORI MISURE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA - RINVIO

In ordine alle misure relative alla trasparenza, si rinvia alla sezione TRASPARENZA del presente Piano e all'allegato 4 – Elenco obblighi di pubblicazione.

DOVERI⁶ DI COMPORTAMENTO

In ordine ai doveri di comportamento dei dipendenti pubblici si rinvia al Codice generale emanato con DPR n. 62/2013 nonché al codice comunale integrativo e specificativo di quello generale, aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 9 aprile 2021 che, anche se non materialmente allegati al presente piano, ne fanno parte integrante.

ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenzia che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo

⁵ PNA 2019 pag.35

⁶ PNA 2019 pag. 42 e seguenti

interno, detta rotazione potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

L'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che *“i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*. Sarà cura di ogni Responsabile dei Servizi dare attuazione a quanto previsto dalla citata norma. Qualora ad essere coinvolto fosse un Responsabile spetterà al Sindaco adottare il relativo provvedimento.

Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si rinvia alla delibera ANAC n. 215/2019.

Ad oggi non risultano episodi corruttivi nel Comune di San Pietro Mussolino.

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'art. 6 bis nella legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012, stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”*

La norma contiene due prescrizioni:

- ✓ è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- ✓ è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentali o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

L'art 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede: *“1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione*

alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.”

Recentemente il Consiglio di Stato, sentenza n. 431 del 17 gennaio 2020 ha chiarito che *“Le situazioni di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, tra il soggetto e le funzioni che gli sono attribuite”*.

Si rinvia a quanto stabilito al riguardo dagli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento generale emanato con DPR n. 62/2013.

Nel corso del 2023 si adotteranno le seguenti misure per prevenire i conflitti di interesse potenziali o reali:

** acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP;
* verifica, in sede di controllo successivo, dell’inserimento di dichiarazioni all’interno degli atti assunti di Responsabili di Area<;*

Nel corso del 2023, seguendo le raccomandazioni ANAC relativamente a Conflitto di interessi e conferimento incarico di **consulente**, si adotteranno le seguenti misure:

** previsione negli atti di incarico di un dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico;
* individuazione nell’organo conferente l’incarico di effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni, in conformità al DPR 445/2000*

Misure di controllo: il sistema dei controlli di regolarità amministrativa

Il sistema dei controlli interni viene svolto semestralmente con modalità a campione, sulla base del vigente regolamento sui controlli interni.

Programmazione:

| Misura | n. /anno | Tempistica | Soggetti interessati | Target atteso | Responsabil e | Area di rischio |
|---|----------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Prosecuzione controllo successivo come da attuale regolamento | 2 | 31/07/2023 31/01/2024 | Responsabil i Aree | Rispetto della tempistica | RPCT | Appalti |

Misure di semplificazione dell’organizzazione

Per semplificare maggiormente i procedimenti amministrativi si vuole potenziare la digitalizzazione degli atti, nonché fare in modo che operi a regime il sistema automatico di flussi che colleghi il programma “Atti Amministrativi” del software gestionale con la Sezione dell’Amministrazione Trasparente, al fine di ridurre i tempi di pubblicazione dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Misure di segnalazione e protezione

La legge n. 190/2012 aveva introdotto l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*” (c.d. *whistleblower*), prevedendo una misura di tutela finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

La recente legge n. 179/2017 ha riscritto il predetto art. 54-bis al fine di rafforzare la tutela del c.d. *Whistleblower* prevedendo, tra l'altro, che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1, paragrafo B.12, sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'ANAC, con determinazione n. 6/2015, ha emanato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.

A tutela del *whistleblower*, sarà attivata una casella di posta elettronica dedicata a cui accederà solo il Responsabile della prevenzione della corruzione dove poter ricevere le segnalazioni garantendo l'anonimato.

Misure di regolamentazione: disciplina del rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti comunali per lo svolgimento di attività extra-istituzionale

In caso di svolgimento da parte dei pubblici dipendenti di incarichi extra istituzionali il Comune applicherà la disciplina dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

Al fine di una massima trasparenza e pubblicità gli atti autorizzativi vengono pubblicati in forma tabellare sul sito dell'Amministrazione trasparente.

Nel corso del 2023 sarà approvato il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra- istituzionali, non adottato nel corso dell'anno 2022.

Misure di controllo: disciplina dei controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi in commissioni di gara e di concorso e dell'assegnazione ad uffici

Sono previste dalla normativa anticorruzione misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per l'assunzione e lo svolgimento di funzioni di direzione di uffici.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (art. 20 del D.lgs. 39/2013).

- *Programmazione:*

| Misura | n. /anno | Tempistica | Soggetti interessati | Target atteso | Responsabile | Area di rischio |
|---|----------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Controllo delle dichiarazioni acquisite dal | 1 | Tempestiva | Incaricati | 50% dichiarazioni | Responsabili di Area | Tutte |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| 01/01/2023 | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|

Misure di controllo: monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- α) il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una iniziativa/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, **dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di area dell'ente;**

- β) nei provvedimenti relativi agli atti e ai contratti e accordi, e nei contratti e accordi di cui al presente paragrafo devono essere preliminarmente riportate, qualora ricorra la fattispecie, le seguenti dichiarazioni da rendere da parte del responsabile di area e del contraente privato o operatore economico:

“Il sottoscritto responsabile dell'area ..., che nel presente atto rappresenta il Comune di ..., dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 4 del Codice settoriale di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

“Il soggetto privato/operatore economico dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001”; *“Il soggetto privato/operatore economico dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e del Codice settoriale di comportamento dei dipendenti comunali”;*

- γ) i componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono una dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i responsabili di area o loro familiari entro il secondo grado.

Devono, quindi, essere aggiornati tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, lettera d'invito, dichiarazioni inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, e prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici medesimi.

Programmazione (a regime):

| Misura | n. /anno | Tempistica | Soggetti interessati | Target atteso | Responsabile | Area di rischio |
|---------------------------------|----------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| Utilizzo schemi atti aggiornati | Tutti | 31/12/23 | Responsabili di area | 100% schemi aggiornati | Responsabili di area | Tutte |

Misure di regolamentazione e di controllo: erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione, di qualsiasi entità economica, deve essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", apposita sotto-sezione, oltre che all'albo on-line e nella sezione "deliberazioni/determinazioni".

L'effettiva erogazione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere è autorizzata solo a seguito della pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013, del provvedimento nella specifica sotto-sezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, dandone atto nel provvedimento di liquidazione.

Misure di controllo: monitoraggio delle procedure di concorso e delle selezioni del personale, e di conferimento di incarichi di collaborazione

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Misure di semplificazione di processi e procedimenti: programmazione degli acquisti di forniture e servizi

La programmazione e la progettazione delle forniture di beni e servizi, a differenza dei lavori, non era attività obbligatoria prima del nuovo codice appalti D. Lgs. 50/2016 che le ha previste a livello biennale dai 40.000,00 euro in su.

La programmazione consente di definire, sulla base di relazioni tecnico-illustrative:

- un'analisi delle effettive esigenze da soddisfare attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa;
 - una qualificazione dell'oggetto del contratto, dell'importo presunto e della relativa forma di finanziamento;
 - le modalità di espletamento delle procedure con il mercato elettronico della pubblica amministrazione o attraverso le Convenzioni CONSIP.
-
- **Codice di comportamento**

Adozione delle integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: In attuazione del Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, questo Comune, nell'approvare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e previo parere favorevole espresso dall'Organo di valutazione, lo specifico Codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti con deliberazione della Giunta, ha fatto proprio il Regolamento statale, apportando allo stesso, fra l'altro, le seguenti integrazioni e specificazioni sulla base delle peculiarità del proprio contesto organizzativo, tenuto conto delle "Linee guida" approvate in materia da ANAC con deliberazione n. 75 in data 24 ottobre 2013.

Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 259 di reg. del 23 ottobre 2014 ed è stato pubblicato sul sito web dell'ente. Il Codice di comportamento vigente è stato ulteriormente rivisto e adeguato alle Linee Guida Anac 2020 e, a seguito di consultazione pubblica e a parere favorevole del Nucleo di Valutazione, è stato approvato definitivamente con DGC n.18 del 9 aprile 2021.

Il richiamo al rispetto del Codice di comportamento, in applicazione di quanto previsto dal medesimo DPR n. 62/2013, è contenuto nei disciplinari di incarico professionale e nei contratti di appalto.

Ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del Codice: La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata nel Responsabile della prevenzione della corruzione.

- **Pantouflage**

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. Il divieto è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Il divieto si applica anche nel caso in cui i dipendenti collaborino con qualsiasi forma anche con soggetti economici partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

Tale divieto opera sia nei confronti dei dipendenti che hanno sottoscritto l'atto negoziale o il provvedimento, che nei confronti dei dipendenti che hanno partecipato al procedimento, secondo quanto stabilito dall'Anac nell'Aggiornamento 2018 al PNA.

Al momento della cessazione dal servizio il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

Nel caso in cui il RPCT venisse a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, è tenuto alla contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità, nonché alla segnalazione all'Anac, che ha al riguardo poteri di vigilanza e consultivi, e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

| Misura | n. /anno | Tempistica | Soggetti interessati | Target atteso | Responsabil e | Area di rischio |
|--|----------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Al momento della cessazione dal servizio far sottoscrivere al dipendente una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage | | Per tutto il 2023 | Tutti | 100% | Tutti | |

- **Formazione**

Proseguirà anche per il 2023 l'attività formativa obbligatoria prevista in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy che coinvolgerà Responsabili di Area e dipendenti tutti mediante attività formativa in house, direttive del RPCT oppure mediante la partecipazione a webinar.

SEZIONE II

Trasparenza

1. Introduzione

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio nazionale, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché di diritti civili, politici e sociali, ed integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato e integrato dal D. Lgs. 97/2016, sopprime l'obbligo di adottare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e stabilisce la sua confluenza in una apposita sezione del PTPCT.

Secondo l'art. 1 del D. Lgs. 33/2013 *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il successivo art. 10, al comma 3, dispone *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”*.

2. Procedimento di elaborazione e soggetti coinvolti

Ai sensi del comma 3 dell'art.43 del D.Lgs. n.33/2013, tutti i Capi Area sono tenuti a garantire il corretto, tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei documenti e dati di competenza entro i termini stabiliti dalla legge e dal presente programma.

A decorrere dall'anno 2020 per il Comune di San Pietro Mussolino, tra i soggetti coinvolti c'è anche il Responsabile della Protezione dei dati (R.P.D. D.P.O.) che svolge specifici compiti di supporto all'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare l'attività dell'Ente in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche rispetto agli obblighi di pubblicazione.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1. Sito web istituzionale

Il sito *web* è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui il Comune deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune sta rivedendo il proprio sito istituzionale per renderlo conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii..

Sul sito istituzionale sono già presenti alcuni dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza sono pubblicate principalmente nella sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”*, accessibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, conforme al D. Lgs. n.33/2013.

Sono, altresì, presenti o pubblicate informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino, finalizzate pure a consentire loro di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune.

Questo Ente si adopererà affinché il proprio sito istituzionale rispetti tutte le caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione atte alla completa attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, seguendo le *“linee guida per i siti web della P.A.”*, in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi pubblicabili, all'accessibilità, all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione, alla semantica e agli standard e formati aperti.

3.2. Albo Pretorio on line

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha, infatti, sancito che *“a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

Il Comune ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Pretorio on line.

3.3. Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata

L'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) è mezzo di comunicazione preferenziale ed innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione e ai suoi interlocutori risparmio, sicurezza ed efficacia nel comunicare.

In conformità all'art. 34 della Legge n. 69/2009, questo Ente è dotato di casella PEC istituzionale pubblicata sia sulla home page del proprio sito istituzionale, sia nell'IPA (indica delle pubbliche amministrazioni).

La PEC è un vettore qualificato che certifica provenienza, destinazione, consegna e contenuto, e forte di queste caratteristiche è equiparabile alla notifica mezzo posta, addirittura più sicura della semplice raccomandata con ricevuta di ritorno.

3.4. Misure di diffusione della trasparenza

Nel triennio saranno attuate le seguenti misure per favorire la promozione della trasparenza:

- organizzazione di formazione destinata ai dipendenti (stakeholder interni)

3.5 Elenco degli obblighi di pubblicazione, conforme a quello definito dall'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016, è contenuto nell'**Allegato 4** al presente PTPCT.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. n. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento “tempestivo”

Quando è prescritto l'aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene alla scadenza del trimestre successivo alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile, con ciò avvalendosi della possibilità prevista nell'aggiornamento 2018 al PNA per i comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”

Se è prescritto l'aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento “annuale”

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

Processo di attuazione della trasparenza

4.1. Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

Responsabili della individuazione, elaborazione (tramite calcoli sui dati, selezione di alcuni dati, aggregazione di dati, ...), aggiornamento, verifica della qualità e riutilizzabilità dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" sono i Capi Area dell'Ente.

La responsabilità della pubblicazione dei predetti dati è di ciascun Ufficio.

4.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di garantire la tempestività dei flussi, sarà attivato un collegamento diretto, mediante pro-memoria immediatamente successivo alla pubblicazione all'albo on-line, tra ufficio Segreteria Generale e i servizi (Capi Area e Istruttori) da cui provengono le determinazioni da pubblicare anche in Amministrazione Trasparente. In tal modo si prevede di accelerare i tempi di pubblicazione nella predetta sezione e di chiusura della procedura informatica prevista all'interno di questo Ente per le determinazioni.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamento, i dati, le informazioni e i documenti:

- soggetti a pubblicazione obbligatoria e tempestiva sono pubblicati, di norma, entro dieci giorni dalla adozione o dalla effettiva disponibilità. In particolare, eventuali dati, informazioni e documenti soggetti a pubblicazione preventiva sono pubblicati non oltre il quinto giorno antecedente alla loro adozione;
- soggetti ad aggiornamento trimestrale o semestrale, sono pubblicati, di norma, nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre;
- con adempimenti a cadenza annuale, la pubblicazione nel termine di trenta giorni dalla data in cui si rendono disponibili o da quella in cui devono essere formati o devono pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

4.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

I
l

m
o
n
i
t
o
r
a
g
g
i
o

e

l
a

v
i
g
.